

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52

Categoria III Classe --

OGGETTO: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali. Operazioni da effettuarsi in emergenza. Atto di indirizzo.

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Angela Arsentì	X	
2. Giuseppe Landolfo	X		5. Angela Lamanna	X	
3. Ciro Caso	X		6. Domenico Grande	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. GAETANO DI BERNARDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. RAFFAELE D'AMATO:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Dato atto che sulla stessa non sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore alla viabilità Geom. Ciro Caso

Oggetto: servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali. Operazioni da effettuarsi in emergenza. Atto di indirizzo

Premesso:

1. che l'ente, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 121;
2. che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – Codice della Strada – ovvero *"la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della Legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 – Codice dell'ambiente -;
3. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – Codice della Strada – all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede nella fattispecie secondo la quale, allorché si verifici la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed oltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionale a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale cui condizioni sono state compromesse di verificarsi di incidenti stradali;
5. che le operazioni principali delle attività di ripristino consistono nell'aspirazione dei liquami sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), e nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;
6. che l'Ente non è nelle condizioni di svolgere il servizio in modo efficace con propri mezzi e/o personale e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti fra veicoli;
7. che per una corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
8. che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
9. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un

- operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
10. che a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
 11. che l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investito di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie de quo, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
 12. che l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
 13. che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del servizio di ripristino post incidente, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - intervento standard, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - interventi senza individuazione del veicolo responsabile e/o veicolo non coperto da R.C.A. ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - interventi perdita di carico, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
 14. che l'Ente, in virtù dei precui interessi che vengono in rilievo e che si intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori), intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
 15. che alla luce di quanto disposto dall'art. 3 lett. vv) il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli interessati;
 16. che l'Ente è attualmente sprovvisto del servizio, restando compromesse le esigenze di sicurezza stradale come enunciate in premessa, e non immediatamente risolvibili le ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o le situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;

17. che l'affidamento del servizio ad Operatore esterno risulta vantaggioso per l'Ente consentendo, da un notevole risparmio;
18. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) disponibilità di un punto operativo con personale addetto alle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni all'anno;
 - c) capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 - d) possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nelle ore notturne e nei giorni festivi, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine all'Operatore e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;
 - e) possesso del requisito ISO 39001 per la gestione della sicurezza stradale in relazione al traffico indotto dai servizi h 24 di ripristino delle situazioni di sicurezza e viabilità della superficie stradale;
 - f) possesso del requisito ISO 45001 servizi h24 di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della superficie stradale interessata da incidenti, mediante servizi contact center, pulizie ed igiene ambientale, bonifica e sistemazione di arredo urbano;
 - g) possesso del requisito ISO 50001 di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della superficie stradale interessata da incidenti, mediante servizi di contact center, pulizia ed igiene ambientale, bonifica e sistemazione di arredo urbano;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Dare atto che il presente atto deliberativo non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non vi sono costi a carico dell'ente

DELIBERA


Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo; di dare indirizzo al Responsabile del Settore di Polizia Municipale di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche ad un Operatore economico esterno nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 50/2016;

Precisare che sul presente provvedimento non vengono assunti i pareri di cui all'art 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo.

Addì 28/5/2021

L'Assessore alla Viabilità

Geom. *Ciro Caso*



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 01/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele D'Amato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/06/2021

[] viene comunicata con lettera prot. n. 4877 in data 01/06/2021 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2021

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato